



PROVINCIA
MONZA BRIANZA

Settore Risorse e
Servizi ai Comuni

Convenzione quadro ex art. 14 d.lgs. 276/03

per la stipula di convenzioni finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentino particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario

Lo schema di convenzione

Regione Lombardia, con **DGR XI / 2460 del 18/11/2019**,
ha approvato lo:

«Schema Convenzione Quadro per la stipula delle convenzioni, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, finalizzate all'integrazione nel mercato del lavoro delle persone disabili che presentano particolari difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario»

Modalità di attuazione

- Tale schema costituisce indirizzo per le amministrazioni provinciali per l'applicazione della disciplina
- le Convenzioni Quadro sottoscritte a livello provinciale sono operative successivamente alla validazione da parte della struttura regionale competente
- entro il 31 dicembre 2020 (differito da DGR 3013/2020) le amministrazioni provinciali devono recepire la disciplina
- la nuova convenzione in Provincia di Monza e della Brianza è operativa dal 1 dicembre 2020

L'iter di Approvazione Provincia di Monza e della Brianza

- La Provincia di Monza e della Brianza, dopo il confronto/approvazione da parte del Gruppo Tematico Disabilità e Lavoro, con Decreto Deliberativo del Presidente n.88 del 30 luglio 2020 ha approvato lo Schema della Convenzione Quadro.
- Regione Lombardia, con Decreto n. 11748 del 7 ottobre 2020, ha validato la convenzione Quadro della Provincia di Monza e della Brianza.
- Con Determinazione Dirigenziale n.1968 del 30 novembre 2020 la nuova convenzione è stata implementata ed è entrata in vigore dall'1 dicembre 2020.

I soggetti firmatari

la **PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA**

E

le **ASSOCIAZIONI DEI DATORI DI LAVORO**

le **ASSOCIAZIONI DEI LAVORATORI**

le **ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI**

eventuali **ALTRI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI**

Obiettivi

- favorire il diritto all'integrazione socio-lavorativa per tutte le persone iscritte nelle liste della L. 68/99 che presentino **particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento** nel ciclo lavorativo ordinario
- valorizzare la **funzione formativa del lavoro** e la **centralità della persona**, cercando di affermare una **cultura di inclusione** nei singoli territori
- favorire gradualmente la stipulazione di convenzioni ai sensi dell'art 14 del D.lgs 276/2003 ad un **più ampio numero possibile di datori di lavoro** in obbligo ai sensi della L. 68/99, innalzando al tempo stesso i requisiti di accesso che assicurino la qualità del lavoro e **una maggiore tutela** dei lavoratori

Soggetti ammessi

- Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 276/2003:

Cooperative sociali tipo B

- a) Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi
- iscritti all'**albo delle società cooperative** previsto dall'art. 2512 c.c.
 - **e ad un'associazione di rappresentanza**, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, **o che in alternativa presentino un verbale di revisione** ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14,
 - e che abbiano a disposizione una **unità locale** nel territorio della Lombardia.

Cooperative sociali tipo B

- b) Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l'adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive.
- c) Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere **iscritte all'albo regionale** di cui alla L.R. 36/2015 e ss.mm. **da almeno tre anni** ed aver depositato il proprio regolamento presso l'Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale.
- d) Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all'albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che **derivino dalla trasformazione** di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall'ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate.

Cooperative sociali tipo B

- e) Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere **partenariati sociali ed economici** col territorio al fine di favorire un'efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità
- f) Non è prevista la sottoscrizione di convenzioni art. 14 da parte delle cooperative con sede ubicata nel territorio esterno al confine regionale

Datori di lavoro privati

- I datori di lavoro privati o gruppi di imprese,
 - aventi **sede operativa** nella provincia/città metropolitana
 - **associati o aderenti** alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, **o non associati o non aderenti** alle associazioni datoriali stesse.

Regolarità

- Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, **con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative** sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza.
- I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva.

Oggetto delle convenzioni e criteri di deducibilità

1. Le convenzioni hanno per oggetto **nuovi inserimenti** di lavoratori con disabilità assunti con contratto di lavoro subordinato anche a tempo determinato **non inferiore a 12 mesi**.
2. Le cooperative dovranno applicare il CCNL della cooperazione sociale o del settore di attività stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali **comparativamente più rappresentative a livello nazionale**.
3. **Il datore di lavoro committente**, per la durata della commessa, **potrà computare i lavoratori** con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99

Criteria di computo

- Ai fini della copertura dei posti da computare, ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno corrisponde ad una quota di computo.
- I lavoratori con contratto di **lavoro part-time** potranno corrispondere ad una quota di computo a condizione che l'orario del contratto sia superiore al 50% rispetto al CCNL applicato dalla cooperativa.
- **Solo nel caso di lavoratori con impossibilità** a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato, certificata dal servizio socio-sanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico, è possibile l'attribuzione di una quota di computo unitaria per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50%.
- I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali.

Trasformazioni

Le convenzioni, in subordine, possono avere per oggetto **trasformazioni di contratti di lavoro già in essere,**

- da **part-time a tempo pieno**, purché comportino ampliamenti dell'orario di lavoro del contratto individuale pari ad almeno il 40% con riferimento al relativo CCNL applicato,
- la trasformazione da tempo determinato a **tempo indeterminato**
- e la **proroga di contratti** già esistenti, nel rispetto della normativa vigente e di quanto disposto nella presente convenzione.

Individuazione dei lavoratori

- **Il servizio del Collocamento Mirato in accordo con la cooperativa sociale (e in collaborazione con i servizi di integrazione lavorativa territoriali - MB), provvederà ad individuare i lavoratori/trici con disabilità da inserire al lavoro**
- **Ogni singolo lavoratore/trice così individuato non potrà essere inserito contemporaneamente in più di una convenzione.**

Destinatari

- Le convenzioni sono riservate a lavoratori con particolari difficoltà di inserimento lavorativo secondo i criteri che vengono definiti con provvedimento regionale

DGR XI / 2460 del 18/11/2019

Il target dei lavoratori “con particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario” destinatari dell'art. 14 è individuato

- negli iscritti alle liste della l.68/99 profilati nelle fasce 3 e 4 sulla base del sistema di profilazione Regionale
- dagli altri soggetti individuati dal Collocamento Mirato con parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8 della legge 68/99

Commesse già attive

- Nel caso in cui l'Impresa committente e la Cooperativa sociale **avessero in corso commesse di lavoro** al di fuori del campo di applicazione della convenzione quadro ex. Art. 14 del D.Lgs. 276/03 e volessero stipulare una Convenzione ex Art. 14 del D.Lgs. 276/03 in continuità di tipologia di commessa, le medesime parti si impegnano reciprocamente a disciplinare la trasformazione della commessa secondo quanto stabilito dalla presente convenzione quadro.

Massimali

Per la determinazione del **numero massimo di assunzioni deducibili** in convenzione art. 14 sono stabiliti i massimali di seguito descritti.

Datori di Lavoro associati

- a) Per i **Datori di Lavoro associati o aderenti** alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo:
- **N. 1** lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa **fra i 15 e i 35 dipendenti**;
 - **N. 2** lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa **tra i 36 e i 78 dipendenti**;
 - **N. 3** lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa **tra i 79 e i 120 dipendenti**;
 - **Non più del 40 %** della quota di riserva prevista dall'art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa **oltre 120 dipendenti**;

Datori di Lavoro **non associati**

5. Per i **Datori di Lavoro non associati o non aderenti** alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo
- **N. 1** lavoratore con disabilità se il datore di lavoro committente occupa fra i **15 e i 35 dipendenti**;
 - **N. 1** lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i **36 e i 78 dipendenti**;
 - **N. 1** lavoratori con disabilità se il datore di lavoro committente occupa tra i **79 e i 120 dipendenti**;
 - **Non più del 30 %** della quota di riserva prevista dall'art. 3 c.1 punto a) della Legge 68/99 se il datore di lavoro committente occupa **oltre 120 dipendenti**;
 - Tali datori di lavoro, (Datori di Lavoro non associati) **in fase di rinnovo o proroga** della convenzione saranno ammessi ai massimali di cui alla lettera a) del presente articolo.

Assunzioni deducibili

- Ai fini della base di computo per determinare la quota di riserva e quindi il numero di assunzioni deducibili in art. 14, si considera di norma l'organico/quota di riserva delle **sedi operative che insistono sul territorio provinciale**.
- E' possibile considerare per la base di computo anche le **sedi operative esterne al territorio provinciale**, ma che si trovano nei confini regionali.

Assunzioni deducibili

- L'Azienda già in possesso di provvedimento di autorizzazione **all'esonero parziale da almeno due anni** potrà ridurre la percentuale di esonero con conseguente ampliamento del limite massimo dei posti deducibili in convenzione art. 14
- In tutti i casi i datori di lavoro con base di computo superiore a 120 dipendenti potranno coprire la propria quota di riserva attraverso **l'attivazione congiunta** dell'esonero e dell'art 14, fino **alla concorrenza complessiva dell'80%** dell'intera quota di riserva, sommando le quote relative ai due istituti.

Valore della commessa

- Il valore delle commesse deve rispettare il seguente coefficiente di calcolo:

$$\mathbf{VUC \geq CP + (N \times CL)}$$

- **VUC** = Valore unitario della nuova commessa al netto di IVA
- **CP** = Costo di produzione (al netto del costo del lavoro del/dei soggetto/i con disabilità)
- **N** = Numero dei lavoratori svantaggiati assunti in cooperativa in attuazione della convenzione
- **CL** = costo annuo lordo del lavoratore/trice con disabilità

Adesioni successive

- **L'adesione successiva alla presente convenzione** quadro da parte delle altre associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale è subordinata alla valutazione delle parti sottoscrittrici, con specifico riferimento al CCNL da applicarsi alle singole convenzioni per assicurare la maggior tutela dei lavoratori.

Presentazione delle richieste di convenzione art. 14 D.Lgs 276/2003

Presentazione richiesta di convenzione

- La richiesta di convenzione ex art 14 D.Lgs 276/2003 deve essere **presentata dall'azienda** tramite l'applicativo COB del sistema Sintesi di Monza e della Brianza.
- Nella compilazione della domanda dovranno essere specificati il **numero** delle persone con disabilità, individuati dal servizio competente della Provincia di Monza e della Brianza, il **livello** di inquadramento e il **CCNL** applicato dalla cooperativa e la **durata** della convenzione.

Presentazione richiesta di convenzione (allegati)

Alla richiesta di convenzione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- **Contratto di affidamento della commessa** di lavoro o dichiarazione di rinnovo del contratto;
- **Autocertificazione** (scaricabile dal sito della Provincia di Monza e della Brianza) unitamente ai documenti d'identità dei legali rappresentanti dell'azienda e della cooperativa.

Contratto affidamento della commessa di lavoro

Nel contratto di affidamento della commessa di lavoro devono essere esplicitati:

- le **rateizzazioni delle fatturazioni**;
- i **tempi massimi di pagamento e di esecuzione delle diverse fasi** della nuova commessa;
- la forma di tutela economica nei confronti della persona con disabilità in caso di inadempimento del contratto ad opera di una delle parti contraenti (clausola facoltativa);
- il **valore della commessa** determinato in base alla seguente formula $VUC \geq CP + N * CL$);
- Sottoscritta dalle parti allegando i documenti d'identità dei soggetti firmatari.

Autocertificazione

- **Datore di lavoro** deve allegare l'eventuale dichiarazione di adesione dell'Associazione datoriale firmataria della Convenzione quadro provinciale.
- La **Cooperativa Sociale** deve dichiarare di essere:
 - iscritta e da quando all'albo delle società cooperative previsto dall'art. 2512 cc e all'albo regionale di cui alla L. 35/2015 e s.m.;
 - in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti con riferimento al CCNL e le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza;

Autocertificazione

La Cooperativa sociale deve, inoltre dichiarare e allegare:

➤ **la dichiarazione di adesione per l'anno in corso all'Associazione di rappresentanza firmataria della Convenzione quadro provinciale;**

in alternativa

➤ **il verbale di revisione ai sensi del D.Lgs 220/2002, non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della convenzione.**

Richiesta di nulla osta

- Non è più necessaria la relazione di debolezza/fragilità da parte del Servizio di Integrazione Lavorativa;
- La cooperativa sociale dovrà inviare la richiesta di nulla osta all'indirizzo pec del Collocamento Mirato della Provincia di Monza e della Brianza direzionelavoro-formazione@pec.provincia.mb.it allegando:
 - 1. attestazione della fascia di profilazione del lavoratore** (fascia di profilazione 3 o 4);
 - 2. richiesta da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Provinciale** esplicitando le motivazione per le quali si ritiene opportuno il ricorso a tale tipologia contrattuale (fascia di profilazione 1 o 2).

Richiesta nulla osta

La Cooperativa sociale, a seguito dell'idoneità all'avviamento in art. 14 del lavoratore dovrà comunicare i seguenti dati:

- Contratto applicato (CCNL)
- Qualifica
- Mansione
- Livello inquadramento
- Tipologia rapporto (TD o TI)
- Tipologia orario (FT o PT)
- Data inizio prevista (se TD anche data fine)
- Numero ore previste da CCNL
- Numero ore settimanali previste dal contratto individuale
- Presso quale azienda in convenzione art.14 sarà computato il dipendente